

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3948 del 03/08/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.R. N. 41/2001 PER ESEGUIRE LAVORI DI PERFORAZIONE CON SONDE GEOTERMICHE VERTICALI A CIRCUITO CHIUSO IN LOCALITA' CALISESE IN COMUNE DI CESENA (FC) RICHIEDENTE: BATTISTINI MATTEO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4158 del 03/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.R. N. 41/2001 PER ESEGUIRE LAVORI DI PERFORAZIONE CON SONDE GEOTERMICHE VERTICALI A CIRCUITO CHIUSO IN LOCALITA' CALISESE IN COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: BATTISTINI MATTEO**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n.523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n.1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2015, n.65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n.41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" e in particolare, l'articolo 17 "Perforazioni finalizzate a controlli";

VISTI inoltre

- Il Decreto Legislativo 07 Agosto 1990 n.241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale n. 3/1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale n.13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la DGR n.1927 del 24/11/2015: "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare

alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO:

- della comunicazione di messa in opera di campo geotermico presentata in data 25/07/2022 ed assunta agli atti con Prot. PG/2022/123284 da BATTISTINI MATTEO C.F. BTTMTT81M27C573I
- che il campo geotermico prevede l'esecuzione di n. 2 perforazioni della profondità di 90 metri per l'installazione di n. 2 sonde geotermiche verticali (SGV), a circuito chiuso, per un diametro massimo di 40 mm, protette da uno strato di malta bentonitica per un diametro complessivo di 150mm, da realizzarsi nell'area cortilizia a servizio dell'edificio di civile abitazione (ad oggi in fase di demolizione e ricostruzione) ubicato in Località Calisese in comune di Cesena (FC) al NCT di detto comune al foglio n. 200, particella 216 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO CHE:

- le opere previste non sono da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. n. 4/2018 e s.m.i.;
- il D.lgs. 11 febbraio 2010, n.22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)" con l'art.10, comma 5, dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. n. NP/2008/13220 del 16/07/2008, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, ha ritenuto applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della sopracitata disciplina regionale;
- l'istanza è corredata della documentazione prevista dal Regolamento Regionale 41/2001 tra cui una relazione dalle quali si evince che:
 - l'impianto geotermico tipo CLOSED-LOOP è finalizzato al miglioramento della prestazione energetica, sfruttando lo scambio termico del terreno mediante n. 2 sonde geotermiche verticali a supporto di un edificio ad uso residenziale, in comune di Cesena (FC) al NCT di detto comune al foglio n. 200, particella 216 di proprietà del richiedente;

→ le perforazioni non avranno interferenze con la falda in quanto le due sonde saranno a circuito chiuso, senza scambio con l'esterno e protette da uno strato di malta bentonitica che non permette alle stesse di entrare in contatto con gli strati che attraversa

- non è previsto il prelievo di risorsa idrica sotterranea, ma il solo sfruttamento del delta termico di temperatura;

CONSIDERATO che l'opera è assoggettata alle procedure di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Cesena (FC), BATTISTINI MATTEO C.F. BTTMTT81M27C573I ad eseguire i lavori di perforazione per l'installazione di 2 sonde geotermiche verticali (SGV), a circuito chiuso, per un diametro massimo di 40 mm, protette da uno strato di malta bentonitica per un diametro complessivo di 150mm, da realizzarsi nell'area cortilizia a servizio dell'edificio di civile abitazione (ad oggi in fase di demolizione e ricostruzione) ubicato in Località Calisese in comune di Cesena (FC) al NCT di detto comune al foglio n. 200, particella 216 di proprietà del richiedente;
2. di dare atto che sono state versate in data 25/07/2022 le spese di istruttoria pari a € 102,00;
3. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
4. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura;
5. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo al richiedente a mezzo posta elettronica;
6. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica;
7. di definire nell'articolato che segue, gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché le prescrizioni che regolano l'esecuzione delle sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso.

Art. 1 – Ubicazione e caratteristiche delle sonde geotermiche verticali tipo “closed-loop”

- a) Il punto di localizzazione della perforazione è previsto:
- in comune di Cesena (FC), l'area cortilizia a servizio dell'edificio di civile abitazione (ad oggi in fase di demolizione e ricostruzione) ubicato in Località Calisese in comune di Cesena (FC) al NCT di detto comune al foglio n. 200, particella 216
- b) Caratteristiche tecniche:
- profondità massima raggiungibile di metri 90 dal piano campagna;
 - sonde verticali a U del circuito idraulico con diametro interno \varnothing =mm 150;
 - materiale di riempimento: miscela cementobentonica;
- c) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – Comunicazione lavori

- a) Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il richiedente dovrà comunicare con nota firmata digitalmente a questa Struttura, all'indirizzo PEC (aofc@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:
- la data di inizio dei lavori di perforazione;
 - la data di inserimento della tubazione nelle sonde;
 - la data di ultimazione dei lavori di posa delle sonde;
- b) entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:
- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
 - esatta ubicazione delle sonde su planimetria CTR alla scala 1:5000 e relative coordinate WGS 84 U.T.M. 32;
 - diametro e profondità da p.c. delle sonde;
 - modalità costruttive delle opere;
 - la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati, con le rese termiche dei litotipi;
 - tipo di falda attraversata;
- c) A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito: http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/ (Trasmissione _ informazioni _ Legge _ 464-84 /; Istruzioni _ per _ l'invio).

Art. 3 - Prescrizioni tecnico-costruttive

- a) I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente determina, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Agenzia.
- b) La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione del foro della sonda geotermica. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere

l'immediata sospensione, dandone comunicazione ad Arpa per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

- c) La perforazione dovrà essere effettuata, se necessario, con fluidi di perforazione composti da fanghi bentonitici, purché privi di additivi inquinanti e non biodegradabili.
- d) La perforazione vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152. Per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del perforo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili.
- e) I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al DPR 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti; le acque di risulta potranno essere scaricate in pubblica fognatura o in acque superficiali nel rispetto dei limiti di cui al DLgs152/2006, Parte III - allegato 5 – tab.3:valori limiti di emissione in acque superficiali e fognatura.
- f) La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa il rispetto di norme ambientali e la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
- g) La cementazione del foro sarà costituita da boiaccia di cemento con una congrua percentuale di bentonite al fine di conferire plasticità dopo il ritiro, evitando fessurazioni. Le tubazioni di circolazione della sonda saranno discese nella perforazione accompagnate da un altro tubo, specificatamente dedicato atto a consentire la risalita del prodotto cementante, dal fondo della stessa perforazione, alla superficie.
- h) Le sonde dovranno essere dotate di un dispositivo volto a verificare la pressione del fluido circolante nella tubazione, al fine di prevenire eventuali accidentali perdite. Il fluido circolante nelle tubazioni delle sonde dovrà essere comunque atossico.**
- i) Collaudo: dovrà essere effettuata l'esecuzione del G.R.T. e fornito l'esito delle prove di tenuta idraulica di pressione e di circolazione delle sonde, con trasmissione del relativo certificato di collaudo.

Art. 4 – Termini

- a) La presente autorizzazione è rilasciata per la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.
- b) Esso potrà essere revocato, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.
- c) Ogni variazione tecnica relativa all'impianto geotermico e alla titolarità dell'autorizzazione (cambio di residenza, vendita dell'immobile o altro) dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Struttura.
- d) In caso di dismissione della sonda, si dovrà procedere con onere a carico del titolare, alla sua rimozione mediante carotaggio a distruzione ed alla cementazione del foro, previa aspirazione del fluido scambiatore, ivi compreso il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art. 5 – Osservanza di Leggi e Regolamenti

- a) Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.Lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione ed il cantiere temporaneo dovranno essere provvisti di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.
- b) Copia della presente autorizzazione verrà consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

- c) Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.
- d) Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - Sanzioni-Diniego-Decadenza

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- è soggetto alla relativa sanzione amministrativa qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n.464;
- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.155 comma 2 della L.R. 3/1999 e s.m.i. qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione.

la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.